

**SIT - SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.P.A.**  
**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE**

*(Adottata ai sensi del Regolamento Consob "Recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate"  
n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni)*

## 1. Premesse

Il Consiglio di Amministrazione di **Società Impianti Turistici S.p.A.** (“SIT” o la “Società”), in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Consob”), ha adottato, misure volte ad assicurare che le operazioni poste in essere dalla Società, direttamente o tramite società controllate, con Parti Correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale (la “Procedura Parti Correlate” o la “Procedura”).

In particolare, la Procedura Parti Correlate definisce le linee guida e i criteri per l’analisi e l’esecuzione di operazioni con Parti Correlate e declina ruoli, responsabilità e modalità operative volte a garantire, per tali operazioni, un’adeguata trasparenza informativa e la correttezza procedurale e sostanziale. Per correttezza sostanziale si intende la correttezza dell’operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato. Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell’operazione.

Le Procedure e le successive modifiche vengono pubblicate sul sito *internet* della Società, fermo l’obbligo della pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’art. 2391-*bis* del codice civile.

## 2. Definizioni

### 2.1 Definizione di Parti Correlate

Sono “Parti Correlate” i soggetti definiti come tali dai Principi Contabili Internazionali e, in particolare, dallo IAS 24 *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi della formulazione dello IAS 24 alla data della presente Procedura – che dovrà intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti allo IAS 24 stesso - una Parte Correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio:

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
  - (i) ha il controllo<sup>(1)</sup> o il controllo congiunto<sup>(2)</sup> dell’entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un’influenza notevole<sup>(3)</sup> sull’entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un’entità è una collegata o una *joint venture* dell’altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv) un’entità è una *joint venture* di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;

<sup>(1)</sup> I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono nella Procedura utilizzati con i significati specificati in tali IFRS (IAS 24, paragrafo 9).

<sup>(2)</sup> Si veda nota 3.

<sup>(3)</sup> Si veda nota 3.

- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) (IAS 24, paragrafo 9);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio (IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12)

## 2.2 Definizione di Operazioni con Parti Correlate

Per "**Operazioni con Parti Correlate**" si intende un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (IAS 24, par. 9). Indica le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Tra tali operazioni rientrano: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Ai fini della presente Procedura:

- (i) per "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**" si intendono le operazioni con Parti Correlate in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento Consob
- (ii) per "**Operazioni di Minore Rilevanza**" si intendono tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Importo Esiguo. Come indicato al successivo paragrafo 3.2, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del Regolamento Consob, SIT equipara la disciplina per le Operazioni di Maggiore Rilevanza rilevanti alle Operazioni di Minore Rilevanza;
- (iii) per "**Operazioni di Importo Esiguo**" l'Operazione con Parti Correlate o le Operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di un disegno unitario il cui controvalore sia per singola operazione o cumulativamente non superiore a Euro [25.000] qualora l'operazione abbia come controparte, direttamente o indirettamente, una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili), ovvero di importo non superiore a Euro [50.000,00] qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica o da un'associazione professionale di cui la stessa fa parte o da società alla stessa riferibili;
- (iv) per "**Operazione Ordinaria**" si intende l'operazione ricorrente, usuale o comunque rientrante nel normale corso degli affari di SIT per tipologia, oggetto e modalità di determinazione del corrispettivo, ivi incluso il caso di conclusione all'esito di una gara ad evidenza pubblica;
- (v) per "**Condizioni Standard**" si intende le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

## 2.3 Definizioni funzionali

Per **amministratori indipendenti**: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e degli eventuali requisiti individuati nelle procedure della società o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società.

Per **Amministratori non Correlati**: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

Per **Controllo**<sup>4</sup>: è definito nell'IFRS 10 ed è utilizzato con il significato specificato in tale IFRS [IAS 24, paragrafo 9], a cui si fa rimando.

Per **Controllo congiunto**<sup>5</sup>: è definito nell'IFRS 11 ed è utilizzato con il significato specificato in tale IFRS [IAS 24, paragrafo 9] a cui si fa rimando.

Per **dirigenti con responsabilità strategiche** i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Per **influenza notevole** è definita nello IAS 28 ed è utilizzata con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9], a cui si fa rimando.

Per **Principi Contabili Internazionali**: si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Per **stretti familiari** si considerano "stretti familiari" di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) e le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente<sup>(6)</sup>.

### Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. Le Operazioni con Parti Correlate si riferiscono anche ove l'Operazione con Parti Correlate sia posta in essere tramite società controllata da SIT, tanto nei casi in cui il rapporto di correlazione si instauri con la società controllata quanto nei casi in cui la correlazione si instauri con SIT medesima.

## 3. AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURE

### 3.1 Ambito di Applicazione

La presente Procedura si applica, in generale, a tutte le Operazioni con Parti Correlate di SIT eseguite dalla

---

<sup>4</sup> **Controllo**: Un investitore, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con un'entità (l'entità oggetto di investimento), deve accertare se è una entità controllante valutando se controlla l'entità oggetto di investimento.

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

a) il potere sull'entità oggetto di investimento;  
b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento;  
c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti. [...] (IFRS 11)

<sup>5</sup> **Controllo Congiunto**: la condivisione, stabilita tramite accordo, del Controllo di un'attività economica che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (IFRS 10).

<sup>(6)</sup> Cfr. IAS 24, paragrafo 9.

Società e da tutte le società da essa controllate/ad essa collegate.

La presente procedura non si applica:

- (i) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (ii) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
  - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
  - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- (i) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle società controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società, tenuto conto delle indicazioni e degli orientamenti stabiliti da Consob. La valutazione sulla significatività degli interessi verrà effettuata dalla Società sulla base di eventuali rapporti patrimoniali e/o partecipativi tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società e nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo stabilite; non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra la Società e le Società Controllate o Collegate, di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche. E' fatta salva l'applicazione degli obblighi informativi di cui al successivo articolo 4;
- (ii) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF;
- (iii) le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera (c), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (iv) alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Standard;
- (v) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 c.c., nonché alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 c.c. relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (vi) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate alla lettera (v), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - la società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
  - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti, quale il Comitato per la Remunerazione;

- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali

(vii) alle eventuali ulteriori operazioni che il Regolamento Consob esclude dal suo ambito di applicazione.

### **3.2 Procedure**

La Società applica la medesima procedura alle Operazioni di Minore Rilevanza e Operazioni Maggiore Rilevanza avvalendosi della disciplina prevista dall'articolo 10 del Regolamento Consob riguardanti le società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. La distinzione tra Operazioni di Maggiore Rilevanza e Operazioni di Minore Rilevanza è comunque significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e informativa, così come indicato al successivo articolo 4 della presente Procedura.

Le società controllate di SIT sottopongono a preventivo esame e/o approvazione della Società le Operazioni con Parti Correlate che intendono porre in essere.

### **3.3 Criteri per l'individuazione delle Parti Correlate**

La direzione di SIT (la "**Direzione**") avvia il censimento delle Parti Correlate della Società. Tale censimento è oggetto di aggiornamento ogni volta se ne verificano i presupposti.

A tal fine, identifica e richiede alla totalità delle persone fisiche, nonché ai legali rappresentanti delle persone giuridiche rientranti nelle lettere a) e d) di cui alla definizione di Parte Correlata, la compilazione del "Modulo di Dichiarazione delle Parti Correlate" (Allegato alla presente Procedura, sub Allegato 3.3.).

Il Consiglio di Amministrazione di SIT verifica la presenza di soluzioni organizzative atte a preservare la riservatezza delle informazioni ottenute.

### **3.4 Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate**

Il Consiglio di Amministrazione di SIT approva le Operazioni con Parti Correlate previo parere motivato e non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni da parte di un comitato, composto da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti (il "**Comitato Parti Correlate**" o, più brevemente, "**Comitato**") Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob.

I componenti del Comitato sono individuati, per ciascuna di Operazione di Maggiore Rilevanza o di Operazione di Minore Rilevanza, dal Consiglio di Amministrazione o, se non vi ha già provveduto, dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, ove nominato, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno due amministratori indipendenti non correlati il parere previsto dal primo paragrafo del presente articolo 3.4 è rilasciato da parte dei restanti amministratori non correlati. Nel caso in cui non vi siano amministratori non correlati, tale parere è reso dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Qualora, in relazione ad una singola operazione, un membro del Comitato risulti correlato all'operazione, la delibera consiliare che approva l'operazione è assunta, oltre che con le maggioranze previste dallo statuto, con il voto favorevole degli Amministratori indipendenti non correlati.

Gli esperti indipendenti possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o perizia sulle condizioni economiche, sugli aspetti tecnici, sulla legittimità delle Operazioni con Parti Correlate.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione con Parti Correlate devono

essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale riguardo alla esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate.

### **3.5 Gestione delle Operazioni con Parti Correlate**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura che i componenti del Comitato, o in mancanza di questo l'esperto indipendente, ricevano tempestivamente anche via mail o per fax complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione su cui esprimere parere. Allo stesso modo le stesse informazioni saranno trasmesse ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **3.6 Operazioni di competenza assembleare**

Quando un'Operazione con Parte Correlata è di competenza dell'Assemblea, o deve essere da questa autorizzata, le precedenti disposizioni riguardanti la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

### **3.7 Delibere Quadro**

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee. La delibera dovrà indicare:

- (a) i criteri applicati per la valutazione di omogeneità;
- (b) (la natura e le caratteristiche delle operazioni oggetto della delibera-quadro;
- (c) il prevedibile ammontare massimo dell'Operazione con Parti Correlate complessiva, cumulativamente considerata;
- (d) il tempo di efficacia della delibera non superiore a 12 mesi;
- (e) una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni.

Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui al presente articolo 3 mentre alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le disposizioni del medesimo articolo.

Trimestralmente, oppure in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o uno degli Amministratori informano il Consiglio in merito alle operazioni concluse in attuazione di tali delibere, indicando per ciascuna :

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

## **4. Obblighi informativi e trasparenza**

Le Operazioni di Importo Esiguo, le Operazioni Ordinarie e le Operazioni a Condizioni Standard non sono soggette agli obblighi informativi previsti dai successivi articoli 4.1 e 4.2.

#### **4.1 Operazioni di minore rilevanza**

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità previste da Consob, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel medesimo trimestre, in presenza di un parere negativo del Comitato, con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere al compimento dell'operazione. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.sitpontedilegno.it](http://www.sitpontedilegno.it)

#### **4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza**

In presenza di un parere negativo al compimento di una Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel medesimo trimestre con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di SIT.

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società predispone un documento informativo conforme all'allegato 4 del Regolamento Consob. Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e secondo le modalità indicate nel Titolo II, Parte III, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

La Società predispone il documento informativo indicato anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 2.2 (i) della presente Procedura.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo delle operazioni, il documento informativo predisposto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. In allegato al documento informativo, la Società mette a disposizione del pubblico gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti. La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob il documento informativo ed i pareri.

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste e dai medesimi articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

#### **4.3 Operazioni non soggette a trasparenza informativa**

Le Operazioni di Importo Esiguo, le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Standard non sono soggette agli obblighi informativi previsti dai precedenti articoli 4.1 e 4.2.



Le Operazioni Ordinarie di maggiore rilevanza, sebbene beneficiano dell'esenzione dell'applicazione della presente Procedura, sono oggetto di comunicazione alla Consob. La Società comunica alla Consob, entro i termini di sette o quindici giorni definiti al precedente articolo 4.2, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione. La medesima informazione viene resa nella relazione sulla gestione.

#### **4.4 Obblighi di tempestiva informazione al pubblico**

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'Operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo (;
- l'indicazione della procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la stessa rientri tra le Operazioni Escluse;
- l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato di Amministrazione.

#### **4.5 Informativa periodica**

La Società pubblicizza le operazioni realizzate con parti correlate per una completa e trasparente informativa al pubblico nella relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, e nella nota integrativa del bilancio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, punto 22-*bis*, del codice civile.

Nella relazione sulla gestione sono fornite informazioni su:

- le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- le altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, cod. civ., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento".

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento. Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
- le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

## **5. Disposizioni finali**

### **5.1 Vigilanza**

Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla Procedura ai sensi della normativa applicabile.

### **5.2 Aggiornamento e diffusione delle procedure**

Per quanto non disciplinato nella presente Procedura, si intendono integralmente richiamate le disposizioni del Regolamento Consob in materia di obblighi informativi e trasparenza.

La presente Procedura è sottoposta ad aggiornamento ogni volta che se ne ravveda la necessità.

La presente procedura è pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo a [www.sitpontedilegno.it](http://www.sitpontedilegno.it).

## Allegato 2.2 (i)

### INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) **Indice di rilevanza delle passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

### Allegato 3.3.

#### MODULO DI DICHIARAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Spettabile  
SIT – Società Impianti Turistici S.p.A.  
Via F.lli Calvi 53/I  
25056 Ponte di Legno (BS)

#### Oggetto: Comunicazione in tema di Parti Correlate

Il/La sottoscritto/a (*cognome e nome o denominazione sociale*) \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ residente/sede legale in (indirizzo, CAP, località, Stato) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Premesso che

1. SIT – Società Impianti Turistici S.p.A. ha adottato la “Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate” (**Procedura**) approvata dall’organo amministrativo, volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, fissando regole dirette all’individuazione delle diverse categorie di operazioni con parti correlate e alla determinazione del relativo *iter* deliberativo, nonché all’adempimento degli eventuali obblighi informativi (anche contabili) verso il pubblico;

#### DICHIARA ED ATTESTA

1. di aver preso atto delle definizioni di cui alla Procedura;
2. i seguenti dati e recapiti personali agli effetti della procedura:

<b>Nome e Cognome:</b>	
<b>Codice fiscale:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>Recapiti Telefono/Fax:</b>	
<b>Domicilio:</b>	

3. i seguenti nominativi e dati degli stretti familiari alla data della presente comunicazione:

<b>Grado di Parentela</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Codice Fiscale</b>

4. le seguenti entità di cui alla lettera (b)(vi) e (b)(vii) del punto 2. delle premesse alla data della presente comunicazione:

- 4.1 eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

<b>Entità</b>	<b>C.F./P.IVA</b>	<b>Motivazione/Quota</b>	<b>di</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>
---------------	-------------------	--------------------------	-----------	--------------------------

		<b>partecipazione</b>	

4.2 eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

<b>Entità</b>	<b>C.F./P.IVA</b>	<b>Motivazione/Quota di partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>

4.3 eventuali società nella/e quale/i il sottoscritto – il quale abbia il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio – ha un’influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)

<b>Entità</b>	<b>C.F./P.IVA</b>	<b>Motivazione/Quota di partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>

4.4 eventuali società nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto – il quale abbia il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio – ha un’influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)

<b>Entità</b>	<b>C.F./P.IVA</b>	<b>Motivazione/Quota di partecipazione</b>	<b>Diretta/Indiretta</b>

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente a SIT – Società Impianti Turistici S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura, (iii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente, (iv) si impegna – ove necessario – a far rilasciate apposite ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

Luogo e data

Firma